

STATUTO

ARTICOLO 1

(Denominazione-Sede)

E' costituita un'associazione di volontariato, ai sensi della legge 266/91, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e della legge regionale Emilia Romagna n. 12/'05, sotto la denominazione “ Il Giardino degli Angeli” Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), con sede a Castel San Pietro Terme (BO) in via Giuseppe Tanari, 431/B.

Il cambiamento dell'indirizzo della sede legale, non costituisce modifica statutaria, ed è pertanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'associazione potrà istituire sedi secondarie o sezioni in qualunque Comune della regione Emilia Romagna o del territorio nazionale.

ARTICOLO 2

(Principi ispiratori)

La costituzione dell'associazione avviene dopo la tragica esperienza di alcuni soci fondatori della perdita di un figlio e dopo la realizzazione, ad opera degli stessi e di tante altre persone, di un giardino situato a Castel San Pietro Terme denominato “IL GIARDINO DEGLI ANGELI”, luogo dedicato alla memoria di chi “ci ha lasciato troppo presto”.

Questo giardino è entrato nel cuore di tante persone che lo apprezzano per la bellezza, la pace e il senso di speranza che esprime.

Attraverso l'associazione i soci fondatori e gli altri aderenti fanno loro il messaggio di speranza che sa dare la natura con il suo ritmo incessante, promuovendo quei valori di solidarietà, amore e amicizia che hanno reso possibile la realizzazione de “IL GIARDINO DEGLI ANGELI” di Castel San Pietro Terme, trasformandoli in azioni di sostegno concreto verso minori in difficoltà, le loro famiglie e persone colpite da gravi malattie anche se maggiorenni.

ARTICOLO 3

(Scopi dell'Associazione)

L'associazione è laica, apartitica, neutrale, indipendente, non persegue finalità di lucro di alcun tipo, ed è mossa esclusivamente da fini di solidarietà sociale, rifiutando ogni tipo di violenza.

L'associazione ha per scopi:

-promuovere azioni di sostegno concreto verso minori in difficoltà e le loro famiglie, rivolgendosi a:

bambini colpiti da malattie metaboliche congenite;

bambini colpiti da gravi e/o rare malattie;

persone con gravissime difficoltà fisiche e/o psichiche.

Un piccolo aiuto dei nostri Angeli che sono in cielo, verso Angeli terreni e le loro famiglie.

ARTICOLO 4

(Attivita' dell'Associazione)

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione intende:

-utilizzare beni pubblici, quali ad esempio il “ Giardino degli Angeli” di Castel San Pietro Terme, dei quali richiedere la concessione d'uso per la realizzazione di progetti educativi ed eventi diretti a perseguire gli scopi sociali;

-organizzare e attuare convegni, manifestazioni, iniziative di carattere culturale, sportivo, musicale finalizzate a promuovere e sostenere specifiche iniziative in coerenza con gli scopi sociali;

-partecipare o sostenere progetti di ricerca scientifica o di aiuto e di solidarietà nel campo delle malattie dell'età pediatrica ed infantili.

Per la realizzazione delle proprie attività l'Associazione può avvalersi in modo prioritario e prevalente dell'attività e delle prestazioni fornite dai propri soci, ma potrà altresì:

-stipulare accordi o contratti con persone fisiche e giuridiche private di qualsiasi natura, enti o altre associazioni aventi scopi analoghi;

-stipulare convenzioni con persone giuridiche pubbliche, enti o altre istituzioni di qualsiasi natura, che per finalità proprie possano concorrere al perseguimento degli scopi sociali.

Le prestazioni fornite dai Soci a qualsiasi titolo e di qualsiasi rango, saranno a titolo personale, spontaneo e gratuito.

Tali prestazioni non potranno essere retribuite in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ARTICOLO 5

(Durata)

L'associazione è a tempo indeterminato, ed ha pertanto durata illimitata.

ARTICOLO 6

(Soci)

Possono fare parte dell'associazione tutte le persone fisiche di ogni nazionalità che ne condividano scopi e finalità.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere prevista a termine iniziale o finale, né sotto condizione.

I Soci si distinguono in Fondatori, Ordinari, Sostenitori ed Onorari.

Soci Fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione

Soci Ordinari: sono coloro che chiederanno di aderire all'associazione condividendone gli scopi, le attività e il presente Statuto, in regola con il versamento della quota sociale.

Soci Sostenitori: sono coloro che, oltre a versare una quota cospicua a favore dell'associazione, favoriscono in modo determinante lo sviluppo delle attività dell'associazione.

Soci Onorari: sono persone che per la loro biografia e per le attività svolte, con la semplice adesione possono fornire lustro e prestigio all'Associazione e non sono tenuti a versare la quota associativa.

Tutti i Soci, tranne i soci onorari, sono tenuti a versare la quota associativa.

Sono Donatori coloro che, pur non svolgendo alcuna attività all'interno dell'associazione, la sostengono con il versamento di una quota pari o superiore alla quota associativa con le stesse modalità di versamento scelte dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 7

(Condizioni d'ammissione)

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta dell'interessato.

Qualunque persona fisica può fare parte dell'associazione. Il nuovo Socio si obbliga all'accettazione del presente statuto e all'adempimento di quanto esso prescrive.

ARTICOLO 8

(Cessazione del Rapporto)

La qualità di Socio si perde:

-per dimissioni ;

- per decesso;

- per decadenza (per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni o per l'insorgere di rapporti di lavoro tra il socio stesso e l'associazione) approvata dal Consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea a maggioranza semplice;

-per esclusione, approvata dal Consiglio Direttivo, del socio che:

- per sua volontà non contribuisca in alcun modo all'attività dell'associazione da un periodo di tempo superiore ai tre anni;
- abbia dimostrato indegnità di appartenenza assumendo comportamenti contrari ai fini dell'associazione stessa;
- sia incorso in persistenti violazioni della legge o degli obblighi statutari.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva assemblea dei soci.

In caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso del Socio, non può farsi luogo a nessuna richiesta di rimborso.

ARTICOLO 9

(Patrimonio)

Il patrimonio è così costituito:

- dai beni che diverranno di proprietà dell'associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
- da eventuali fondi di riserva costituenti le eccedenze di bilancio

I mezzi con i quali l'associazione persegue i propri fini sono:

- le quote associative;
- le sovvenzioni di enti istituzionali, amministrativi, statali, pubblici e privati;
- i proventi di iniziative occasionali;
- le eventuali offerte o donazioni che venissero fatte all'associazione da Soci o simpatizzanti;
- ogni altro provento che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo purché in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia di Associazioni di Volontariato e di ONLUS.

ARTICOLO 10

(Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente, ed il Vice-Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11

(Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è convocata dal Presidente: l'avviso da affiggersi nella sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della riunione deve contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere convocata quando ne fanno richiesta due terzi dei membri del Consiglio Direttivo, ovvero almeno un decimo degli associati.

Allegato “ A”

La convocazione può avvenire oltre al modo sopraindicato anche a mezzo fax o posta elettronica o lettera, anche a mano.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Possono partecipare all'Assemblea ed esprimervi il loro voto tutti i Soci maggiori d'età che siano in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante rilascio di delega scritta: il socio delegato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria ha luogo entro il 30 aprile di ciascun anno ed ha il compito di verificare le attività svolte e proporre delle nuove, approvare il rendiconto consuntivo e preventivo, eleggere, fissandone il numero, i membri del Consiglio Direttivo, indicare le linee programmatiche dell'Associazione, determinare annualmente la quota associativa.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti;

L'Assemblea straordinaria può deliberare eventuali modifiche allo statuto in tal caso occorre la presenza di almeno i tre quarti dei Soci, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e lo scioglimento dell'Associazione come disciplinato dal successivo art. 15.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la legittimazione all'intervento ed al voto e la regolarità delle deleghe, nonché di dirigere la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente nomina un Segretario.

Delle riunioni dell'Assemblea, è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 12

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo ambito il Presidente, il Vice-Presidente, e affida ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta all'anno in sede ordinaria. Può essere convocato in seduta straordinaria dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi membri, ogni qualvolta lo si ritenga necessario.

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

-la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, secondo le direttive determinate dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, in relazione agli indirizzi ricevuti;

- l'elaborazione e la discussione delle proposte da sottoporre all'assemblea; -la deliberazione ai progetti e alle azioni da promuovere e sostenere nell'interesse dell'Associazione;

-la convocazione dell'Assemblea e la determinazione dell'ordine del giorno;

-qualsiasi deliberazione da prendere nel caso d'urgenza riguardante gli interessi sociali, con l'obbligo di riferirne all'Assemblea nella sua prima adunanza;

-la predisposizione annuale del rendiconto consuntivo.

ARTICOLO 13

(Il Presidente)

Il Presidente è la rappresentanza giuridica dell'Associazione, presiede le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, convoca il Consiglio stesso e provvede all'esecuzione delle sue deliberazioni, tiene la direzione di tutta l'Associazione e sulle attività di tesoreria e segreteria, sottoscrive tutti gli atti dell'Associazione. In caso di assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

ARTICOLO 14

(Il Vice-Presidente)

Il Vice Presidente coadiuva il presidente nel disbrigo degli affari sociali, lo sostituisce e lo rappresenta nelle adunanze in caso di assenza di quest'ultimo.

ARTICOLO 15

(Scioglimento)

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del Patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità, a favore di altre associazioni di volontariato che abbiano le stesse o analoghe finalità.

ARTICOLO 16

(Esercizio Finanziario)

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

Il rendiconto consuntivo della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario;

Eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

ARTICOLO 17

(Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità , senza formalità di procedura entro 60 giorni dall'incarico.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo, da un Centro di conciliazione indipendente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo la controversia sarà devoluta alla decisione dell'assemblea la quale decide in via definitiva, deliberando a maggioranza dei componenti.

ARTICOLO 18

(Rinvio)

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile e alla legge 266/91 al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e alla legge regionale Emilia Romagna n. 12/'05.